

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA E CO.RE.COM. CALABRIA

CONCORSO

GONFIA LA RETE, VINCI SUL WEB

1[^] EDIZIONE – ANNO 2020

Il Consiglio Regionale della Calabria (d'ora innanzi Consiglio) e il Co.re.com. Calabria (d'ora innanzi Co.Re.Com.) - con sede presso Palazzo Campanella, via Cardinale Portanova, n. 22, Reggio Calabria - indicano la prima edizione del premio "GONFIA LA RETE, VINCI SUL WEB", destinato all'autore dell'opera più originale e pertinente rispetto ai temi del presente concorso.

PREMESSA

Le ragioni di una scelta

La rete, offrendo strumenti e conoscenze per l'accrescimento della cultura, alcune volte aiuta a vincere. Altre volte, la rete va combattuta, e dunque bisogna gonfiarla (metaforicamente) anche di botte (es. combattendo il cyberbullismo e/o l'hate speech). Spesso, infine, è il mondo virtuale ad essere spesso imbottito (*rectius*: gonfiato) di false notizie come un pallone (ad es. come accade con le fake news), mentre la rete deve essere centrata (*rectius*: gonfiata), mirando alle notizie vere e attendibili. Quelle artefatte: devono finire fuori bersaglio.

Art. 1) Finalità del bando.

Il concorso nasce dalla maturata esigenza di fornire agli studenti occasioni di riflessione, studio e confronto, su tematiche nazionali e internazionali di grande attualità, in ordine all'utilizzo consapevole e sicuro della rete, con particolare riguardo ai fenomeni del *cyberbullismo*, dell'*hate speech* e delle *fake news*.

Obiettivo del presente bando, è quello di accrescere negli studenti la consapevolezza dei rischi della rete e a stimolarli alla condivisione e allo sviluppo di una cultura indirizzata verso un uso del web eticamente sensibile.

In tale ottica, si vuole proporre un approccio coscienzioso nell'accesso alle piattaforme di contenuti, da svilupparsi con modalità tali da valorizzare le specificità di ciascuno studente, permettendogli di sviluppare liberamente la propria personalità nel contesto antropologico, sociale e culturale di riferimento e, contestualmente, educandolo a comportamenti improntati al rispetto della dignità umana, inducendolo, infine, a muoversi nell'ambito di una dimensione apertamente etica.

L'obiettivo, quindi - e più specificatamente -, ha la finalità di promuovere la diffusione della cultura, il rispetto delle regole della comunicazione, dell'obiettività dell'informazione, dell'apprezzamento del significato e del valore della conoscenza, la valorizzazione degli individui, attraverso l'attenzione e il rispetto delle diversità, nonché l'accrescimento della propensione alla solidarietà tra gli studenti e tra le genti.

Il concorso intende perseguire tale obiettivo, attraverso la realizzazione di opere volte a sviluppare e rafforzare atteggiamenti e metodi atti a prevenire e combattere i fenomeni delle *fake news*, del *cyberbullismo* e dell'*hate speech on line*.

Le opere prescelte saranno diffuse in coerenza con gli scopi prefissi.

Art. 2) **Temi del concorso.**

Conformemente alle finalità del concorso, l'autore dovrà esprimere la propria arte, offrendo un contributo alla sensibilizzazione e allo sviluppo di idee, culture e atteggiamenti di contrasto ai fenomeni di cui alle successive lettere a), b) e c):

a) *Cyberbullismo*

Il bullismo, com'è noto, consiste in azioni intimidatorie, che talvolta sfociano in vere e proprie violenze fisiche, esercitate da un singolo o da un gruppo di persone ai danni di una vittima.

Il Cyberbullismo è una sottospecie del bullismo, ma ancor più insidiosa. Esso si attua con modalità più subdole, attraverso la rete internet, e può essere perpetrato ventiquattro ore su ventiquattro, espandendosi a macchia d'olio nelle piattaforme di contenuti.

La legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*", lo definisce come "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".

Il cyberbullismo, infatti, comprende qualsiasi forma di pressione, aggressione e/o denigrazione, attuata online, al fine di isolare o attaccare un individuo o un gruppo di individui.

Tre le conseguenze psicologiche legate al cyber bullismo, vi sono ansia, depressione e, nei casi più estremi, tendenze suicide.

b) Hate speech on line

Il principio di non discriminazione e di tutela dei diritti delle minoranze, costituisce patrimonio consolidato nella cultura delle moderne civiltà giuridiche degli ultimi decenni.

In particolare, in ambito sovranazionale, la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'art 21, stabilisce il divieto di ogni discriminazione *"..... fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale"*.

La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, poi, all'art. 14, vieta anch'essa ogni forma di discriminazione: *"Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione"*.

Simmetricamente accade in ambito nazionale, in cui il fondamento normativo delle varie norme incriminatrici degli atti discriminatori, è rinvenibile- primariamente- nell'art. 3, co. 1, della Carta Costituzionale (*"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"*). Tra le tante norme poste a presidio del diritto all'eguaglianza e al trattamento non discriminatorio, si rammenta l'art. 604 bis c.p. rubricato *"Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa"*.

Tra le varie morfologie con cui si manifesta la discriminazione, un particolare ruolo recita l'hate speech che, secondo la definizione più accreditata - fornita dal **Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nell'appendice alla raccomandazione n. (97) 20 del 30 ottobre 1997** - è *"shall be understood as covering all forms of expression which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of hatred based on intolerance, including: intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin"*. Traducendo, Esso

pertanto è *“relativo a tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di odio basate sull’intolleranza tra cui: intolleranza espressa da nazionalismo aggressivo ed etnocentrismo, discriminazione e ostilità nei confronti di minoranze, migranti e persone di origine immigrata”*.

In altri termini, l’hate speech è l’incitamento o la giustificazione concernente i discorsi e/o gli scritti espressione di odio, o di incitamento all’odio, di tipo razzista, perpetrati tramite discorsi, slogan e insulti violenti.

Una definizione altrettanto mirata in tale ambito, è quella offerta dall’art. 1, punto n), **dell’allegato B, alla deliberazione n. 157/19/CONS**, approvata da AgCom il 15 maggio 2019, con cui è stato adottato il *“REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA E DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DI CONTRASTO ALL’HATE SPEECH”* - secondo cui, per *“hate speech o espressioni o discorso d’odio”*, si intende: *“l’utilizzo di contenuti o espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l’odio e la discriminazione e istigare alla violenza nei confronti di un determinato insieme di persone ‘target’, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale, di credo religioso, d’identità di genere, di orientamento sessuale, di disabilità, di condizioni personali e sociali, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale, anche mediante la rete internet, i social network o altre piattaforme telematiche”*.

Una sempre maggiore preoccupazione della diffusione del fenomeno a mezzo web, ha attirato l’attenzione della politica e degli studiosi. Gli approfondimenti (Keum & Miller, 2018), hanno dimostrato come l’anonimato online possa accrescere le potenzialità lesiva dell’hate speech, portando le persone a ricorrere ad espressioni ed opinioni razziste in modo più esplicito rispetto a quanto si farebbe attraverso interazioni offline.

La fenomenologia può provocare nelle vittime esiti analoghi al cyberbullismo, quali ansia e depressione.

c) *Fake news on line*

Già dal 1930 il legislatore aveva colto l’esigenza di tutelare la collettività dalle notizie false, idonee a turbare l’ordine pubblico. Il codice penale, infatti, ancor oggi, prevede all’art. 656 il reato di diffusione di notizie false o tendenziose, punendo *“chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico.....”*.

A tale proposito, la clausola di sussidiarietà (omissis...*“se il fatto non costituisce un più grave reato”*...) contenuta nella norma, conferisce all’interprete la possibilità di accentuare la pena

per i reati più gravi compiuti attraverso la diffusione delle notizie false (ad es. art. 661 c.p. sull'abuso della credulità popolare).

Secondo autorevole dottrina, le fake news sono le notizie “*completamente inventate o manipolate per assomigliare al giornalismo credibile e attirare la massima attenzione del lettore*” (Hunt Allcott, 2016).

L'obiettivo immediato, perseguito da chi diffonde tale genere di notizie, è l'esercizio di una forma di influenza sull'opinione pubblica, oppure alternativamente, di satira o di disinformazione. L'obiettivo mediato può essere la finalità di lucro, ovvero la notorietà, ovvero ancora la maggiore notorietà, raggiunta dall'autore.

Le fake, solitamente, sono divulgate attraverso le piattaforme di contenuti: twitter, youtube, facebook etc..

Altra dottrina, altrettanto autorevole, ha preferito utilizzare per esprimere il fenomeno delle fake news un termine diverso: *information disorder* (Claire Wardle e Hossein Derakhshan, nel rapporto pubblicato dal Consiglio d'Europa dal titolo - “*Information Disorder Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*”).

Tali Autori distinguono tra *mis-information*, *dis-information* e *mal-information*.

La prima categoria, identifica la diffusione di notizie scorrette, le quali vengono veicolate in rete con leggerezza e senza dolo. La seconda, invece, individua la diffusione, scientemente dolosa, di notizie false. La terza categoria, infine, concerne la divulgazione di notizie vere a scopo emulativo, cioè disposta con l'intento di creare dissapori e conflitti.

Il fenomeno delle fake news ha assunto nel tempo dimensioni intollerabili.

La situazione emergenziale ha visto il proliferare di **fake news Covid-19**, tant'è che l'**AgCom ha dovuto ricorrere ai ripari dedicando un'apposita sezione alla disinformazione** (<https://www.agcom.it/disinformazione>), in cui sono individuate le sette regole da seguire per non cadere nelle trappole della rete sulla pandemia (Covid-19).

Com'è facilmente intuibile, le fake news nell'attuale contesto storico-sociale risultano essere estremamente pericolose.

Sull'impulso offerto dall'iniziativa di autoregolamentazione delle piattaforme online, intrapreso da AgCom per impedire il proliferarsi della disinformazione sul Covid-19 - è stato avviato da Facebook-italia un servizio per il cui tramite ciascun cittadino può verificare la veridicità delle notizie trovate in rete.

Art. 3) **Opere.**

Oggetto del concorso è la realizzazione di un'opera appartenente a una delle seguenti categorie:

Sezione A: documentari, spot, constructed reality (recitato legato all'improvvisazione e basato su uno script), fumetti e docu- fumetti, di durata non superiore ai dieci minuti, titoli di testa e di coda inclusi;

Sezione B: opere con testo e musica, facoltativamente accompagnate da video.

Art. 4) **Modalità di partecipazione.**

La partecipazione è gratuita. Per l'adesione, i Partecipanti devono compilare e inviare la domanda di partecipazione (**allegato A** al presente bando), a mezzo raccomandata a/r, al Co.Re.Com. "segreteria del Concorso GONFIA LA RETE, VINCI SUL WEB - Consiglio regionale della Calabria, Palazzo Campanella, via Cardinale Portanova, CAP 89122, Reggio Calabria (fa fede il timbro di spedizione postale), oppure mediante PEC all'indirizzo corecom.cal@pec.consrc.it

Le domande incomplete o illeggibili, ovvero prive di uno dei requisiti o degli allegati richiesti dal presente bando, sono escluse. La relativa comunicazione è effettuata dalla segreteria del Concorso.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria del concorso, a mezzo e-mail corecom.cal@consrc.it, ovvero telefono(0965/814984).

Art. 5) **Invio delle opere.**

Le opere, in duplice copia, devono essere inviate al Co.Re.Com. - segreteria del Concorso "GONFIA LA RETE, VINCI SUL WEB", Consiglio regionale della Calabria, Palazzo Campanella, via Cardinale Portanova, CAP 89122, Reggio Calabria, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 15 novembre 2020, pena l'esclusione dal concorso, mediante spedizione postale (in questo caso fa fede il timbro di spedizione postale), oppure mediante spedizione elettronica del file (.mov, .avi, .mp4) tramite wetransfer, o similari, all'indirizzo di posta elettronica corecom.cal@consrc.it

Art. 6) **Documentazione a corredo.**

Ciascuna opera deve essere accompagnata da una copia della scheda di iscrizione, dalla liberatoria e dalla dichiarazione per il Premio 2020 (allegate al presente Bando), compilate in ogni parte.

Ogni autore è responsabile del contenuto della propria opera.

Art. 7) **Nomina della Commissione Giudicatrice.**

La Commissione è composta: dal Rettore o da un docente di una delle Università regionali calabresi; dal Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Calabria o da altro iscritto all'Ordine, quale giornalista professionista; dal Direttore/Segretario Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale o da altro soggetto delegato di qualifica non inferiore al funzionario. I designati saranno, in linea di massima, proposti dagli organi di vertice delle predette Autorità.

La Commissione è nominata entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del Bando, dal Comitato, se in carica o, in difetto, dal Direttore.

I nominativi sono pubblicati sui sit web istituzionali del Co.Re.Com. e del Consiglio

Nella prima seduta della Commissione viene eletto, a maggioranza dei componenti, il Presidente.

La Commissione ai fini della valutazione adotta una scala di punteggio, sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza dell'elaborato con il tema del concorso;
- capacità dell'elaborato di trasmettere un messaggio socialmente rilevante;
- capacità dell'elaborato di stimolare un utilizzo consapevole del Web, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di hate speech, fake news e cyber bullismo;
- originalità e creatività del contenuto e della forma dell'elaborato;
- valore artistico ed espressivo dell'elaborato.

La Commissione decide a maggioranza dei componenti, a parità di voti prevale quello del Presidente. Al Presidente e ai componenti, per tutti gli adempimenti connessi al presente bando, non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese giustificate e documentate.

Art. 8) **Liberatorie.**

Il Co.Re.Com. si impegna a custodire le opere pervenute, senza assumersi alcuna responsabilità per furti, danneggiamenti o smarrimenti che esse dovessero subire durante la ricezione, anche ove trasmesse per via telematica, o successivamente alla ricezione, per fatti non imputabili all'ufficio.

L'adesione al concorso attraverso l'invio dell'opera, implica il possesso di tutti i diritti da parte dell'autore, e solleva il Co.Re.Com. da ogni responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell'opera o per la violazione di diritti di terzi.

A tale scopo devono essere compilate le liberatorie dell'allegato B e C.

Tali liberatorie restano acquisite agli atti del Co.Re.Com..

Il contenuto dell'opera deve sviluppare uno dei temi oggetto del concorso del presente regolamento, **deve essere originale e non deve:**

- a) violare il diritto d'autore di terzi;
- b) avere contenuti osceni, diffamatori, blasfemi, pornografici, o sessualmente allusivi, e non deve contenere immagini di nudo;
- c) incoraggiare alla violenza, né all'uso delle armi da fuoco.
- d) promuovere l'uso di alcol, droghe o sigarette;
- e) promuovere ogni forma di discriminazione;
- f) essere illecito o rivolto a finalità illecite.

Art. 9) **Nomina dei vincitori.**

I nomi dei vincitori, unitamente alle informazioni su luogo, data e ora della premiazione, sono comunicati ai partecipanti tramite email e pubblicati sul sito del Consiglio e del Co.Re.Com.. La motivazione della Commissione è resa nota in sede di premiazione, la quale, a propria discrezione, può anche attribuire menzioni speciali alle opere non vincitrici, ritenute particolarmente originali o meritevoli.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 10) **Premiazione.**

I vincitori sono premiati nel corso di una cerimonia che avrà luogo presso il Consiglio. La data e l'ora, precedentemente rese pubbliche attraverso i siti WEB istituzionali del Co.Re.Com. e del Consiglio Regionale, sono comunicate a ciascun partecipante a mezzo email o PEC.

Alla cerimonia di premiazione devono essere presenti i vincitori, che saranno contattati a mezzo email, o a mezzo PEC, almeno quindici giorni prima, a cura della segreteria del Concorso. Il vincitore che per un qualsiasi motivo, fatte salve cause di comprovata forza maggiore, non partecipi alla premiazione, senza averne dato comunicazione almeno dieci giorni prima della data stabilita, ovvero senza aver delegato altro soggetto a sostituirlo, perde ogni diritto ed è immediatamente escluso dalla premiazione.

Le opere vincitrici sono mostrate, proiettate, lette o rappresentate in occasione della premiazione. Ai vincitori è consegnata una pergamena di benemerenza attestante la pregevolezza dell'opera realizzata.

Le spese o gli oneri di partecipazione sono a carico esclusivo dei partecipanti.

Art. 11) Promozione delle opere.

Il Co.Re.Com. e il Consiglio, congiuntamente o singolarmente, possono promuovere iniziative per assicurare la massima diffusione delle opere vincitrici

Gli eventuali proventi, derivanti dalla diffusione delle opere, sono destinati ad attività benefiche.

Art. 12) Conservazione delle opere.

Una copia delle opere consegnate dai partecipanti, resta nella disponibilità del Co.Re.Com./Consiglio ed è custodita all'interno della sezione multimediale del Polo culturale "Mattia Preti", con sede presso il Consiglio.

Art. 13) Esclusione delle opere.

Sono escluse le opere per le quali non viene rilasciata la liberatoria prevista dall'art. 8, ovvero in contrasto con i requisiti stabiliti dal medesimo articolo.

Sono, altresì, escluse le opere multimediali che non presentano una risoluzione adeguata o che, in ogni caso, secondo il giudizio insindacabile della Commissione, non sono realizzate secondo specifiche tecniche tali da essere ritenute agevolmente riproducibili in pubblico. La Segreteria, in tale ipotesi, ha cura di informare gli autori dell'esclusione delle opere dal concorso.

Art.14) Accettazione clausole.

Con la partecipazione al concorso, gli autori accettano integralmente il presente bando e si impegnano a ottemperare a tutti gli adempimenti richiesti.

Il mancato rispetto di una sola delle predette clausole, determina l'esclusione dal concorso dell'opera e del suo autore.

Art.15)Trattamento dati.

Titolare del trattamento è il Consiglio.

I dati personali, conferiti con la compilazione della scheda di partecipazione e tutti quelli contenuti nell'opera, saranno trattati, con strumenti prevalentemente elettronici, dal Co.Re.Com. e dal Consiglio - previa consegna dell'informativa allegata alla domanda di adesione e sottoscritta dall'autore per ricevuta (allegato D)- per la gestione e l'organizzazione

delle varie fasi dell'iniziativa e per le attività consequenziali legate alla diffusione dell'opera stessa.

Tutti i dati richiesti nella scheda allegata devono essere obbligatoriamente forniti. In difetto, non si potrà accettare l'opera, né la domanda di partecipazione.

Nel caso di minori, la loro partecipazione è ammessa soltanto con consenso del genitore/i o di chi ne fa le veci. Al pari, il trattamento dei loro dati può essere lecitamente eseguito previo consenso del genitore/i o di chi ne fa le veci.

In assenza di tali consensi, il minore non può essere ammesso a partecipare all'iniziativa.

Previo consenso dell'autore (o del genitore/i o di chi ne fa le veci, in caso di minori), l'opera può essere utilizzata (integralmente, parzialmente, con o senza rielaborazioni e/o integrazioni) dagli organizzatori, e concessa a titolo gratuito per la diffusione al pubblico – attraverso materiale informativo, a mezzo web o altri media, quali: carta stampata, TV e altri canali di diffusione destinati al pubblico – per diffonderne la conoscenza e per finalità istituzionali.